

NORME PER L'ACCESSO DEI CANI AL PARCO DI PINOCCHIO



ORDINANZA (schema) del Ministro per il Turismo di concerto con l'ANCI, novembre 2010

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, **compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi.**

È fatto obbligo di **utilizzare il guinzaglio** e, ove sia necessario, anche l'apposita **museruola**.

Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori.

(omissis)

L'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, **fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale.**

(omissis)



ORDINANZA 3 marzo 2009 contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 3 marzo 2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(omissis)

Ordina:

Art. 1.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

(omissis)

e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

(omissis)

Art. 2.

(omissis)

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

(omissis)

Art. 5.

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) [guinzaglio e museruola] e all'articolo 2, comma 4 [raccolta feci] non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.



Considerata la presenza di bambini liberi di percorrere anche da soli il Parco di Pinocchio, in relazione all'ordinanza 03/03/2009, la Direzione:

1. raccomanda il rispetto dell'art. 3, comma a, sull'obbligatorietà dell'uso di guinzaglio non superiore a metri 1,50

2. raccomanda il rispetto dell'art. 3, comma b, sull'obbligatorietà di portare con sé la museruola

3. prega di applicare la museruola ai cani che mostrano o possono avere atteggiamenti aggressivi o reazioni non controllabili in tempo utile per evitare danni a persone

4. raccomanda i proprietari o conduttori di avere con sé gli appositi strumenti e di provvedere alla rimozione delle feci

5. ricorda che il proprietario o il detentore di un cane risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

PER PREVENIRE DANNI A PERSONE IL PERSONALE ADDETTO AL PARCO:

➤ **Consentirà l'accesso solo ai visitatori con cani che rispettano i punti n. 1 e n. 2**

➤ **Potrà far uscire immediatamente dal Parco i visitatori che non rispettano il punto n. 3**